Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 21 giugno 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965, n. **1713**.

Elenco delle miniere, cave e torbiere esistenti nel territorio della Sicilia, che vengono trasferiti alla Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 33 dello Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto presidenziale 1° dicembre 1961, n. 1825;

Visto l'elenco delle miniere, cave e torbiere, di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato, esistenti nel territorio della Sicilia alla data di entrata in vigore dello Statuto, compilato dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del tesoro, con il Ministero dell'industria e del commercio e con l'Amministrazione regionale siciliana;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle miniere, cave e torbiere sottratte alla disponibilità del proprietario del suolo, che vengono trasferite dal patrimonio indisponibile dello Stato a quello della Regione autonoma della Sicilia nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti, le servitù attive e passive sia apparenti che non apparenti, dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla formale consegna dei beni di cui all'art. 1, mediante appositi verbali da redigersi dagli Uffici tecnici erariali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani, rispettivamente per i beni compresi nel territorio delle singole Province, con l'intervento dei delegati delle Intendenze di finanza di dette città e della Regione autonoma della Sicilia.

Esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze Direzione generale del demanio, alla Giunta regionale e alle Intendenze di finanza interessate. Altra copia sarà trattenuta dai predetti Uffici tecnici erariali.

Successivamente le Intendenze di finanza di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani, provvederanno a rimettere al presidente della Giunta regionale i documenti relativi ai beni trasferiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1965

SARAGAT

TREMELLONI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 97. — VILLA

Elenco delle miniere, cave e torbiere, esistenti nel territorio della Sicilia, che vengono trasferite dallo Stato alla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto siciliano

N. ord.	Comune	Denominazione della miniera	Minerale	Data del decreto di concessione		Superficie (ettari)
		PROVINCIA DI AGRIGENTO				
1	Agrigento	Australia	Zolfo	D. M. 8- 2-1937	- Perpetua	ha. 14.85.00
2	»	Gibisa Contino	»	D. M. 18- 2-1943	»	ha. 64.77.00
3	»	Ciavolotta Gibisa S. Michele .	»	D. M. 3- 9-1945	»	ha. 73.04.00
4	Favara	Borraitotto	»	D. M. 14- 2-1946	»	ha. 334.72.00
5	Aragona	Caci Lattuga	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 6.04.40
6	»	Manica Celso	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 2.04.30
7	»	Manica Falzone	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 1.42.50
8	»	Lauria Papia	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 2.94.40
9	»	Sei Mondelli	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 0.37.69
10	»	Sprio Inferiore	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 0.42.50
11	»	Sprio De Gaeta	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 0.25.22,75
12	»	Amorelli	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 1.80.01
13	»	Presti	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 0.41.74
14	»	Mintini Caci	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 2.94.00
15	»	Farruggia	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 1.75.80
16	»	Castellana o Samaritana	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 3.39.50
17	»	Tumulo Salamone	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 0.23.76
18	»	Dodici Tumoli	»	D. M. 10- 9-1948	- Anni 30	ha. 10.60.10
19	»	Portella Papia	»	D. M. 21- 6-1940	- fino al 30-7-1959	ha. 9.34.00
20	»	Bono Portella	»	D. M. 6- 9-1930	- Perpetua	ha. 1.86.89
21	»	Chiarelli Papia Gaetano	»	D. M. 6- 9-1930	»	ha. 4.24.05
22	»	Chiarelli Papia Vincenzo . . .	»	D. M. 6- 9-1930	»	ha. 4.82.55
23	»	Mongiovì Bassa	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 5.10.60
24	»	Mongiovì Alta	»	D. M. 29-11-1930	»	ha. 1.58.20
25	»	Mandrà a Principe	»	D. M. 10- 8-1936	»	ha. 20.38.12
26	»	Mandrà a Principe	»	D. M. 11- 4-1945	»	ha. 9.51.17
27	»	Roccadiconti Buscemi	»	D. A. C. S. 25-3-1946	»	ha. 2.18.21
28	»	Roccadiconti Castellanotte . .	»	D. M. 20- 3-1946	»	ha. 0.52.85
29	»	Taccia	»	D. M. 29-10-1930	»	ha. 9.81.20
30	Cammarata	Gallicina Castelli	»	D. As. 24- 1-1953	»	ha. 34.27.50
31	Campobello di Licata	Lago Perricone	»	D. A. C. S. 9-11-1946	»	ha. 343.14.00
32	»	Bifara della Bontà	»	D. A. C. S. 12-11-1946	»	ha. 14.82.00
33	»	Vanelle	»	D. R. Sic. 26-7-1950	»	ha. 10.52.00
34	»	Arrigo Giordano	»	D. R. Sic. 26-7-1951 D. As. 3- 3-1958 dal 2-11-1956	- Anni 30	ha. 88.45.00
35	»	Molini	»	D. Reg. S. 20-7-1951	- Perpetua	ha. 8.34.00
36	Casteltermini	Cozzodisi Madonna	»	D. M. 12- 1-1932	»	ha. 266.57.38
37	»	Serralonga	»	D. M. 2- 9-1933	»	ha. 25.08.00
38	»	Scironello	»	D. M. 26-12-1933	»	ha. 20.68.00
39	»	S. Giovanello Lo Bue	»	D. M. 3- 1-1934	»	ha. 228.00.00
40	»	S. Giovannello Pintac. Accia .	»	D. M. 12- 1-1934	»	ha. 195.00.00
41	»	Ferroroveto	»	D. M. 12- 1-1934	»	ha. 162.00.00
42	»	Fontanazza Crescimanno . . .	»	D. M. 3- 4-1943	»	ha. 0.59.70
43	»	S. Giuseppe Luogo Grande . . .	»	D. M. 7- 6-1943	»	ha. 43.66.00
44	»	Mintina Antonoro	»	D. Ass. 23- 7-1948	»	ha. 23.24.76
45	»	Marra	»	D. Ass. 23- 7-1948	»	ha. 10.30.40
46	»	Capodici Scozzari	»	D. Ass. 27- 7-1948	»	ha. 0.38.00
47	»	Manganaro Castelli	»	D. Ass. 4- 8-1948	»	ha. 10.89.80
48	»	Donna Orsola Natale	»	D. Ass. 1-12-1948	»	ha. 0.43.00
49	Cattolica Eraclea	Collerotondo	»	D. M. 31-12-1941	»	ha. 26.15.00
50	»	Bordonaro	»	D. M. 29- 9-1938	- Anni 10	ha. 9.42.00 D. M. 30-9-1942 decaduta

N. ord.	Comune	Denominazione della miniera	Minerale	Data del decreto di concessione		Superficie (ettari)
51	Cianciana	Falconera Riggio	Zolfo	D. M. 22-10-1942	- Perpetua	ha. 0.68.00
52	»	Falconera Cona	»	D. M. 22-10-1942	»	ha. 1.36.00
53	»	Falconera Capitano	»	D. M. 22-10-1942	»	ha. 3.04.00
54	»	Falconera Prazza	»	D. M. 20- 1-1943	»	ha. 1.10.60
55	»	Falconera Piazza	»	D. M. 26- 4-1933	»	ha. 0.61.66
56	»	Giudice Pipitona Stradella . . .	»	D. M. 26- 4-1943	»	ha. 34.05.40
57	»	Falconera Raffineria	»	D. M. 7- 6-1943	»	ha. 1.87.00
58	»	Falconera De Maria	»	D. M. 7- 6-1943	»	ha. 5.10.00
59	»	Falconara Cappadonna	»	D. M. 7- 6-1943	»	ha. 1.47.00
60	»	Grotticelli Riggio	»	D. Ass. 4- 8-1948	»	ha. 1.02.04
61	Licata	Passarella	»	D. M. 26-12-1933	»	ha. 611.62.00
62	»	Vallonesecco Fondo Grande . .	»	D. M. 5- 5-1936	»	ha. 16.47.00
63	Palma Montechiaro	Mintina Gibidolce	»	D. M. 18- 7-1944	»	ha. 99.45.00
64	»	Montegrande Lampedusa Gibidolce	»	D. M. 24- 7-1945	»	ha. 60.52.00
65	»	Montegrande Baucina	»	D. M. 1- 8-1947	»	ha. 383.76.00
66	Racalmuto	Savatteri	»	D. M. 18-12-1933	»	ha. 2.20.00
67	»	Rosina Carmelo	»	D. M. 10- 1-1934	»	ha. 0.56.00
68	»	Muratori I	»	D. M. 17- 4-1934	»	ha. 0.29.00
69	»	Muratori II	»	D. M. 17- 4-1934	»	ha. 0.79.00
70	»	Capitano	»	D. M. 17- 4-1934	»	ha. 0.28.00
71	»	Dammuso	»	D. M. 17- 7-1934	- Anni 30	ha. 0.94.00
72	»	Gancitano	»	D. M. 2- 4-1935	- Perpetua	ha. 0.71.20
73	»	Gibellini Alfani	»	D. M. 5- 5-1936	»	ha. 1.74.00
74	»	Gibellini Lenza dell'Orto . . .	»	D. M. 5- 5-1936	»	ha. 0.22.00
75	»	Gibellini Bordonaro Grillo . . .	»	D. M. 15- 5-1936	»	ha. 0.91.80
76	»	Gibellini Licata Nuova	»	D. M. 10- 9-1946	»	ha. 0.76.00
77	»	Gibellini Licata Vecchia . . .	»	D. Ass. 17- 6-1958 del 2-11-1956	Anni 30	ha. 1.13.00
78	»	Gibellini Bordonaro S. Elia .	»	D. Ass. 10-10-1947	»	ha. 5.65.00
79	»	Robbavecchia	»	D. M. 26- 8-1936	»	ha. 7.87.50
80	»	Carrano Giancani	»	D. M. 26- 8-1936	Perpetua	ha. 5.74.50
81	»	Cannatone Piccolo	»	D. M. 26- 8-1936	»	ha. 7.52.00
82	»	Jacusso Principe	»	D. M. 26- 8-1936	»	ha. 1.10.80
83	»	Vinci Calabrese	»	D. M. 26- 8-1936	»	ha. 5.40.90
84	»	Falcone Alessi	»	D. M. 5-11-1946	»	ha. 9.65.10
85	»	Portella S. Anna Alessi	»	D. M. 6-11-1946	»	ha. 0.94.44
86	»	Dammusso Cavallaro	»	D. Ass. 11-10-1948	»	ha. 1.22.80
87	»	Tulumello Noè	»	D. Ass. 31- 1-1950	»	ha. 0.23.00
88	»	Principe	»	D. M. 16-11-1934	»	ha. 2.57.00
89	»	Vircico Demanio	»	D. M. 26- 4-1943	»	ha. 3.97.00
90	Comitini	Fiumarazza Batrice	»	D. M. 22-10-1942	»	ha. 15.94.00
91	»	Piano Verità	»	D. Ass. 18- 5-1947	»	ha. 29.25.00
92	»	Crocilla Principe Sopra Ferr. .	»	D. Ass. 30-10-1947	»	ha. 2.84.00
93	»	Crocilla Principe Sotto Ferr. .	»	D. Ass. 30-10-1947	»	ha. 4.90.00
94	»	Balataliscia Carrubba	»	D. Ass. 4- 8-1948	»	ha. 3.68.77
95	»	Mandrazzi Cacciatore	»	D. Ass. 23- 7-1948	»	ha. 10.00.00
96	»	Mandrazzi Genuardi	»	D. Ass. 23- 7-1948	»	ha. 17.50.00
97	»	Montagna Pizzo Società	»	D. Ass. 11-10-1948	»	ha. 8.95.00
98	»	Fiacche Vella	»	D. Ass. 14- 3-1950	»	ha. 2.92.00
99	»	Crocilla Grande	»	D. Ass. 5- 9-1950	»	ha. 9.60.00
100	»	Lenza Mandrazzi Castiglione .	»	D. M. 16- 4-1934	»	ha. 2.72.30
101	»	Crocilla Vella	»	D. Reg. S. 18-4-1951 D. Ass. 3- 3-1958	» - Decaduta	ha. 12.10.00
102	»	Stretto Cuvello	»	D. Ass. 21-12-1955	- Perpetua	ha. 92.40.46
103	Favara	Falsirotta Fanara	»	D. M. 18-12-1933	»	ha. 20.90.00
104	»	Roccarossa Baucina	»	D. M. 10- 1-1934	»	ha 26.90.00
105	»	Ciavolotta Dulcetta Diecimond.	»	D. M. 2- 3-1936	»	ha 19.50.00
106	»	Ciovolotta Lucia Piazza	»	D. M. 15- 6-1943	»	ha. 2.54.70

N. ord.	Comune	Denominazione della miniera	Minerale	Data del decreto di concessione	Superficie (ettari)
107	Favara	Ortata S. Anna	Zolfo	D. M. 22- 7-1943 - Perpetua	ha. 31.13.00
108	»	Ortata Contino	»	D. M. 17- 4-1945 »	ha. 13.71.00
109	»	Cannatazzo Calderone	»	D. Al. Com. 16-5-1946 »	ha. 1.34.30
110	»	Cannatazzo Baucina	»	D. Al. Com. 17-5-1946 »	ha. 2.99.00
111	»	Falsirottà Catinazzo	»	D. Al. Com. 17-5-1946 »	ha. 12.05.05
112	»	Lucia	»	D. Al. Com. 20-5-1946 »	ha. 297.35.00
113	»	Ciavolotta Monteleone Nuova .	»	D. Al. Com. 18-5-1946 »	ha. 6.68.00
114	»	Ciavolotta Giudice	»	D. Ass. 20- 1-1949 »	ha. 0.35.00
115	»	Ciavolotta Baucina	»	D. M. 26- 4-1943 »	ha. 2.14.00
116	»	Ortata Pompè	»	D. Al. Com. 15-5-1946 »	ha. 2.07.43
117	»	Cannatazzo Monteleone	»	D. Al. Com. 20-5-1946 »	ha. 1.09.00
118	»	Chimento	»	D. Al. Com. 21-8-1946 - Anni 30	ha. 110.72.00
119	Grotte	Salvaggio	»	D. M. 18-12-1933 - Perpetua	ha. 1.89.00
120	»	Castronovo	»	D. M. 4-12-1934 »	ha. 2.70.00
121	»	Tulumello	»	D. M. 18- 7-1934 »	ha. 2.50.00
122	»	Figliola I	»	D. M. 4-12-1934 »	ha. 2.56.00
123	»	Figliola II	»	D. M. 4-12-1934 »	ha. 5.78.00
124	»	Cino Chillici	»	D. M. 4-12-1934 »	ha. 1.96.00
125	»	Gueli Mancuso	»	D. M. 16-11-1934 »	ha. 3.93.80
126	»	S. Gabriele	»	D. M. 2- 4-1935 »	ha. 2.27.70
127	»	La Tona Cipolla	»	D. M. 9- 7-1934 »	ha. 1.20.00
128	»	Mattina Capitano	»	D. M. 1- 6-1934 »	ha. 1.28.00
129	»	Salemi	»	D. M. 26- 7-1934 »	ha. 0.60.00
130	»	Burgio Quattrofinaite	»	D. Ass. 31- 1-1950 »	ha. 31.05.00
131	»	Casino Infantino	»	D. Ass. 20- 7-1950 D. Ass. 15-12-1958 »	ha. 2.06.50
132	»	Stretto	»	D. Ass. 15-10-1956 D. Ass. 15-12-1958 »	ha. 1.60.00
133	Agrigento	S. Pietro Mandolito Lauria . .	»	D. M. 19- 7-1932 »	ha. 7.76.00 D. M 18-4-1942 decaduta
134	Campobello di Licata	Giammacarrone	»	D. M. 18- 4-1934 »	ha. 5.02.00 D. M. 26-4-1943 decaduta
135	»	Ficuzza Serradimendola	»	D. M. 1- 6-1934 »	ha. 160.26.00 D. M. 30-9-1942 decaduta
136	Favara	Ciccione	»	D. M. 24- 7-1934 »	ha. 1.46.00
137	Campobello di Licata	Bifara Cugno dell'acquedotto .	»	D M. 4-12-1934 »	ha. 47.68.40 D. M. 15-5-1942 decaduta
138	Agrigento	Calcarelle Formica	»	D. M. 2- 4-1935 »	ha. 3.24.60 D. Ass. 12-1-1949 decaduta
139	»	Calcarelle Biondi	»	D. M. 2- 3-1936 »	ha. 4.68.90 D. Ass. 12-1-1949 decaduta
140	Naro	Gibbesi Cottoneria	»	D. M. 11- 3-1936 »	ha. 9.87.00
141	Agrigento	S. Vincenzo Galifi Banciditi . .	»	D. M. 2- 3-1936 » revocata: D. M. 13- 6-1942	ha. 61.03.00
142	»	Calcarelle S. Filippo	»	D. M. 24- 3-1936 »	ha. 1.42.00 D. Ass. 12-1-1949 decaduta
143	»	Petrusa Mangone	»	D M. 24- 3-1936 »	ha. 6.26.00
144	»	Calcarelle Inglina	»	D. M. 5- 5-1936 »	ha. 1.97.50 D. Ass. 12-1-1949 decaduta
145	»	Manganeria Piattaforma Accursio	»	D. M. 15- 5-1936 »	ha. 1.18.00
146	Racalmuto	Gibellini Tulumello	»	D. M. 5- 5-1936 »	ha. 10.97.00 D. M. 8-1-1945 decaduta

N. ord.	Comune	Denominazione della miniera	Minerale	Data del decreto di concessione	Superficie (ettari)
147	Agrigento	Calcarella Annunziata	Zolfo	D. M. 16- 2-1937 - Perpetua	ha. 5.80.70
					D. Ass. 12-1-1949 decaduta
148	»	Calcarelle Strada Provinciale . .	»	D. M. 3- 3-1937 »	ha. 1.55.80
149	»	Calcarelle Messina	»	D. M. 8- 2-1937 »	ha. 3.96.00
150	Raffadali	Guarni	»	D. M. 18- 1-1939 »	ha. 5.70.00
151	Racalmuto	Piano di Corsa Argento Nuovo .	»	D. M. 27- 4-1940 »	ha. 1.06.00
					D. A. 24-8-1946 decaduta
152	Cattolica Eraclea	Piana Vizzi	»	D. M. 15- 5-1942 »	ha. 42.00.00
					D. A. 27-7-1947 decaduta
153	Cianciana	Falconera Peppinin	»	D. M. 18- 2-1943 »	ha. 1.16.25
154	Casteltermini	Frate Paolo Schillaci	»	D. M. 7- 7-1943 »	ha. 11.18.00
					D. A. 14-12-1949 decaduta
155	Favara	Cannatazzo Mendolia Pioppitello	»	D. A. C. S. 18-5-1946 »	ha. 2.22.00
					D. A. 14-7-1950 decaduta
156	»	Falsirotta Mendola	»	D. Al. C. 17-5-1946 »	ha. 0.22.05
157	»	Falsirotta Venturella	»	D. Ass. 21-11-1949 »	ha. 8.05.00
158	Cammarata	Coffari	Salgemma	D. M. 15- 9-1930 »	ha. 81.85.20
159	»	Muti	»	D. M. 10-10-1935 »	ha. 53.72.00
160	Cattolica Eraclea	Patti Ragusa Cannella	»	D. M. 1- 7-1933 »	ha. 4.06.40
161	»	Due Tumoli	»	D. M. 20- 9-1937 »	ha. 0.48.70
162	»	Salina Sud	»	D. M. 22-10-1942 - Anni 30	ha. 8.17.00
163	»	Salina Messina	»	D. Ass. 28- 7-1950 - Anni 20	ha. 4.08.61
164	»	Patti Giusto Cannella	»	D. M. 31- 8-1933 - Perpetua	ha. 0.84.40
165	Racalmuto	Fontanella Burruano	»	D. M. 16- 2-1937 »	ha. 1.48.95
166	»	Sei Mondelli	»	D. Ass. 5- 6-1954 - Anni 30	ha. 0.33.40
167	»	Pantanella Restivo	»	D. M. 16- 2-1937 - Perpetua	ha. 0.38.10
168	»	Pontanella Picone	»	D. M. 16- 2-1937 »	ha. 1.91.85
169	»	Jacuzzo Pietre Bianche	»	D. M. 30- 9-1942 »	ha. 4.00.00
170	»	Cozzo Fra Paolo	»	D. M. 23- 9-1946 »	ha. 44.16.00
171	»	Fontanella Capo Bianco	»	D. M. 16- 2-1937 »	ha. 0.99.60
172	»	Pantanella Acquista	»	D. M. 13- 4-1939 - Anni 30	ha. 1.50.00
173	»	Sacchitello Cardillo	»	D. A. Com. 31-1-1947 - Anni 26	ha. 7.59.00
174	»	Pantanella Giancani	»	D. M. 3- 4-1943 - Anni 30	ha. 8.44.65
175	»	Pantanella Pantalone	»	D. M. 16- 2-1937 - Perpetua	ha. 5.87.10
176	»	Pantanella Alaimo	»	D. M. 16- 2-1937 »	ha. 0.87.00
177	Sciacca	Stufe S. Calogero	Acque termali	D. Ass. 30- 8-1946 »	ha. 0.83.00
178	»	Sulfuree e Santa	»	D. A. C. S. 29-8-1946 »	ha. 4.92.00
179	»	Molinelli	»	D. M. 12- 7-1946 - Anni 90	ha. 36.95.00
180	Racalmuto	Sacchetello Palermo	Salgemma	D. M. 16- 2-1937 Perpetua	ha. 0.80.70
181	»	Culma Acquista	»	D. M. 16- 2-1937 »	ha. 1.42.50
182	»	Culma Liotta	»	D. M. 16- 2-1937 »	ha. 0.44.55
183	»	Pantanelle Chiodo Carmelo . .	»	D. M. 23 2-1937 »	ha. 1.12.90
184	»	Sacchitello	»	D. M. 18- 2-1943 - Anni 30	ha. 4.86.00
185	Cattolica Eraclea	Patti Cannella	»	D. M. 1- 7-1933 - Perpetua	ha. 0.33.40
					D. A. 30-10-1947 decaduta
186	Racalmuto	Culma Rizzo	»	D. M. 16- 2-1937 »	ha. 0.58.50
187	Grotta	Burgio Zotta di Cucco	Zolfo	D. A. C. S. 14-3-1947 »	ha. 5.17 00
188	Agrigento	Manganeria Piattaforma . . .	»	D. M. 2- 4-1935 »	ha. 7.45.00
189	Aragona	Graceffa Portella o Montagna Mintina	»	D. M. 19- 2-1936 - Anni 20	ha. 1.95.50

N. ord.	Comune	Denominazione della miniera	Minerale	Data del decreto di concessione		Superficie (ettari)
		PROVINCIA DI CALTANISSETTA				
190	Caltanissetta	Saponaro Case Santi	Zolfo	D. M. 19- 9-1932	- Perpetua	ha. 68.00.00
191	»	Trabonella	»	D. M. 17- 5-1933	»	ha. 342.78.00
192	»	Deri	»	D. M. 16-11-1934	»	ha. 28.29.50
193	»	Cicuta Nuova	»	D. M. 16-11-1934	»	ha. 25.48.00
194	»	Musta	»	D. M. 16-11-1934	»	ha. 26.63.60
195	»	Canocassè Salomone	»	D. M. 15- 5-1942	»	ha. 5.35.00
196	»	Gessolungo Costa Lenza Piccola	»	D. M. 17- 8-1942	»	ha. 1.86.00
197	»	Gessolungo Costa Lenza Grande	»	D. M. 17- 8-1942	»	ha. 6.38.00
198	»	Gessolungo Maurelli	»	D. A. C. S. 4-5-1946	»	ha. 3.30.00
199	»	Zubbi Trabonella Piccola . . .	»	D. M. 16- 5-1945	»	ha. 1.44.00
200	»	Juncio Tumminelli Est	»	D. M. 1-10-1936	»	ha. 1.00.00
201	»	Juncio Tumminelli Ovest . . .	»	D. M. 1-10-1936	»	ha. 6.78.40
202	»	Juncio Testasecca	»	D. M. 20- 9-1932	»	ha. 46.00.00
203	»	Zubbi Trabonella Sez. Grande .	»	D. Ass. 21- 1-1950	»	ha. 16.49.00
204	»	Besaro	»	D. Ass. 10- 6-1950 dal 10-6-1950 al 9-6-1975	- Anni 25	ha. 95.00.00
205	»	La Crasta	»	D. Ass. 4-12-1951	- Anni 30	ha. 104.15.00
206	»	Ramelia	»	D. Ass. 4-12-1951	»	ha. 289.60.00
207	»	Trabona	Salgemma	D. M. 15- 5-1942	- Perpetua	ha. 97.17.00
208	Milena	Giona	Zolfo e Salgemma	D. M. 24- 3-1936	»	ha. 122.83.50
209	»	Cozzotondo	Zolfo	D. M. 5- 5-1936	»	ha. 78.85.00
210	Montedoro	Lenza Orfani	»	D. M. 16- 2-1937	»	ha. 1.45.50
211	Sommatino	Trabia	»	D. Ass. 21-11-1948	- Anni 30	ha. 261.13.40
212	Mussomeli	Reinella	Zolfo e sali alcalini	D. M. 20- 1-1943	- Perpetua	ha. 84.30.00
213	»	Mandradipiano	Zolfo	D. M. 29- 1-1945	»	ha. 183.84.00
214	»	Bragame Rocchicella	»	D. M. 29- 1-1945	»	ha. 56.61.00
215	Mazzarino	Finocchio	»	D. M. 23- 5-1944	»	ha. 9.47.00
216	Riesi	Tallarita	»	D. Ass. 21-11-1948	- Anni 30	ha. 168.88.00
217	S. Cataldo	Stincone	»	D. M. 17- 3-1932	- Perpetua	ha. 74.42.50
218	»	Bosco	»	D. M. 16-11-1934	»	ha. 84.57.00
219	»	Gabbara Persico	»	D. M. 24- 3-1936	»	ha. 34.26.00
220	»	Apaforte	»	D. M. 26- 7-1940	»	ha. 48.80.00
221	»	Dragaito	»	D. M. 22- 7-1943	- Anni 30	ha. 69.20.00
222	»	Pilaciocchì	»	D. Ass. 17- 7-1948	»	ha. 23.13.00
223	S. Caterina	Carciulla	»	D. M. 28- 3-1934	- Perpetua	ha. 181.55.00
224	Mazzarino	Roveca	»	D. Ass. 12- 3-1955	Anni 20	ha. 91.57.04
225	Caltanissetta	S. Gaetano	»	D. Ass. 31-10-1956	- Anni 30	ha. 44.42.50
226	S. Cataldo	S. Cataldo	Salgemma e sali alcalini-misti	D. Ass. 9- 4-1957	»	ha. 265.00.00
227	S. Caterina Villarmosa	Garcia Fiandaca	Zolfo	D. M. 12- 8-1938	- Perpetua	ha. 181.60.00
228	Cesarò	Bolo	Marmo da cemento	D. M. 12-11-1931	»	ha. 30.93.00
229	Riesi-Sommatino	Salso-Imera	Zolfo	D. M. 7- 3-1919	- Anni 25	ha. 9.92.50
230	Mussomeli	Torretta e Crucifia	Zolfo e sali alcalini	D. M. 26- 7-1930	- Anni 30	ha. 442.00.00
231	Butera	Muculufa	Zolfo	D. M. 25-12-1931	- Anni 20	ha. 22.82.50
232	Caltanissetta	Grottarossa	»	D. M. 25-12-1931	- Perpetua	ha. 310.00.00
233	S. Cataldo	Gabbara Mercato Bianco Falzone	»	D. M. 26- 1-1932	»	ha. 1.60.00
234	»	Gabbara Mercato Bianco Roxsas	»	D. M. 12- 2-1932	»	ha. 12.42.40
235	Caltanissetta	Juncio Cinnirella	»	D. M. 20- 9-1932	»	ha. 2.05.00

N. ord.	Comune	Denominazione della miniera	Minerale	Data del decreto di concessione	Superficie (ettari)
236	Mussomeli	Mustiuvo e Musti Licata . . .	Sali alcalini	D. Reale 4-5-1924 e D. M. 29-7-1930 - Anni 30	ha. 409.00.00
237	Caltanissetta	Juncio Sociale e Pistacchio . .	Zolfo	D. M. 18- 4-1934 - Perpetua	ha. 22.59.00
238	»	Serra dei Gessi	»	D. M. 30- 7-1934 »	ha. 35.40.00
239	»	Stretto Pizzuta	»	D. M. 30- 7-1934 »	ha. 38.72.00
240	»	Stretto Giordano	»	D. M. 30- 7-1934 »	ha. 111.00.00
241	Riesi	Portella di Pietra	»	D. M. 16-11-1934 »	ha. 146.32.80
242	Caltanissetta	Cicuta Vecchià	»	D. M. 2- 4-1935 »	ha. 7.56.26
243	»	Gabbiarossa Bordonaro	»	D. M. 24- 3-1936 »	ha. 25.83.60
244	S. Cataldo	Gabbara Amico Piazza	»	D. M. 15- 5-1936 »	ha. 3.17.00
245	Caltanissetta	Grasta Lombardo	»	D. M. 5- 5-1936 »	ha. 14.48.50
246	»	Fruscoli Savatteri	»	D. M. 14- 1-1938 »	ha. 5.13.00
247	S. Caterina Villarmosa	Garcia Villarmosa	»	D. M. 12- 8-1938 »	ha. 4.71.00
248	Mazzarino	Gallitano	»	D. M. 15- 5-1936 »	ha. 738.34.40
249	Montedoro	Orto Paruzzo	»	D. M. 26- 8-1936 »	ha. 0.43.65
250	»	S. Giuseppe Cannataro Lenza Talamo	»	D. M. 8- 2-1937 »	ha. 2.00.25
251	S. Caterina Villarmosa	Mustogiunto	»	D. M. 26- 7-1940 »	ha. 73.10.00
252	Caltanissetta	Ficodindia	»	D. M. 12- 7-1946 »	ha. 19.82.00
253	»	Giffarone Palco	»	D. M. 12- 7-1946 »	ha. 107.29.00
254	»	Giffarone Abbate	»	D. M. 12- 7-1946 »	ha. 28.94.00
255	»	Taurino Sapienza	»	D. M. 18- 2-1943 »	ha. 7.11.58
256	»	Disueri	»	D. M. 5- 6-1942 »	ha. 182.05.00
257	Milena	Cimicia Aquilia	»	D. Alt. C. S. 23-5-1947 »	ha. 200.50.00
258	Acquaviva Platani	Mercato Grande	»	D. M. 27- 5-1943 »	ha. 19.47.00
259	S. Cataldo Serradifalco	Mariggi	Materiale bituminoso	D. M. 24-10-1923 - Anni 20	ha. 212.00.00
260	Montedoro	Stanzone Sociale	Zolfo	D. Ass. 14- 7-1950 - Perpetua	ha. 5.96.00
261	»	Nadorello Sociale	»	D. Ass. 21- 7-1950 »	ha. 6.87.00
262	»	Orto del Signore	»	D. Ass. I. C. 14-9-1955 - Decaduta	ha. 8.83.60
263	Caltanissetta	Gessalungo Cacciagalline . . .	»	R. D. 21-10-1926 - Anni 30	ha. 96.11.00
264	»	Gessolungo Xiboli	»	D M. 31- 8-1933 »	ha. 13.60.00

PROVINCIA DI ENNA

N. ord.	Comune	Denominazione della miniera	Minerale	Data del decreto di concessione	Superficie (ettari)
265	Centuripe	Marmora Gualtieri	Zolfo	D. M. 12-11-1931 - Perpetua	ha. 18.93.55
266	»	Marmora Tenutella	»	D. M. 5- 6-1942 - Anni 50	ha. 18.08.00
267	Villarosa	Pagliarello-Agnelleria Taibi . .	»	D. M. 26- 4-1943 - Perpetua	ha. 69.93.00
268	»	Respiga Gallaccio	»	D. M. 13- 7-1935 »	ha. 2.25.00
269	Valguarnera	Mercenò S. Anna	»	D. M. 16-11-1934 »	ha. 2.38.00
270	Centuripe	Marmora Comune O Palmeri . .	»	D. M. 16-11-1934 »	ha. 24.00.00
271	Calascibetta	Comunia	Salgemma	D. M. 31-10-1945 - Anni 10	ha. 3.28.00
272	Enna	Cannarella Stecchetti	Zolfo	D. M. 1-10-1935 - Perpetua	ha. 72.40.00
273	»	Fioristella	»	D. M. 10- 4-1936 »	ha. 425.73.00
274	Aidone	Baccarato Condominio	»	D. M. 28- 4-1936 »	ha. 129.29.50
275	»	Baccarato Mazzarino	»	D. M. 5- 5-1936 »	ha. 24.37.70
276	Enna	Camiolo	»	D. M. 5- 5-1936 »	ha. 5.67.00
277	»	Giumentarella	»	D. M. 15- 5-1936 »	ha. 40.22.00
278	»	Giumentaro Capodorso	»	D. M. 14- 7-1936 »	ha. 188.60.00
279	Villarosa	Giurfo Notarbartolo e Giurfo Deddato	»	D. M. 17- 8-1937 »	ha. 9.42.60
280	»	Giurfo Ingria e Giurfo Guarnieri	»	D. M. 17- 8-1937 - Anni 30	ha. 4.37.45
281	»	Giurfo Sollami-Catena	»	D. M. 17- 8-1937 »	ha. 0.10.50
282	»	Respica-Fiorina	»	D. M. 17- 8-1937 - Perpetua	ha. 9.02.00

N ord.	Comune	Denominazione della miniera	Minerale	Data del decreto di concessione		Superficie (ettari)
283	Calascibetta	Sambuco Casazze	Salgemma	D. M. 20- 9-1937	- Perpetua	ha. 66.08.00
284	Assoro	S. Rosalia	Zolfo	D. M. 13- 2-1939	»	ha. 19.80.00
285	Aidone	Calvino	»	D. M. 20- 1-1940	»	ha. 68.30.00
286	Villarosa	Agnelleria-Fiume Candrilli	»	D. M. 6- 6-1942	»	ha. 1.93.00
287	Barrafranca	Galati	»	D. M. 17- 8-1942	»	ha. 56.90.00
288	Villarosa	Respica Grillo	»	D. M. 18- 7-1942	»	ha. 0.68.50
289	»	Respica-Restivo Alessi	»	D. M. 30- 9-1942	»	ha. 7.25.00
290	Enna	S. Caterina Piangiamore	»	D. M. 22-10-1942	»	ha. 3.38.00
291	»	Caliato Caliatello	»	D. M. 16-12-1942	»	ha. 35.10.00
292	Centuripe	Marmora-Minnè Comune	»	D. M. 18- 5-1943	»	ha. 29.90.00
293	Valguarnera	Spirito Santo Macernò	»	D. M. 24- 1-1945	- Anni 30	ha. 51.00.00
294	Enna	S. Caterina Ingrà	»	D. Ass. 28- 5-1946	Perpetua	ha. 9.32.00
295	Centuripe	Frascichè Picone	»	D. Ass. 10-10-1948	»	ha. 47.31.50
296	Enna	S. Caterina Petralia Mingrino	»	D. Ass. 10-11-1949	»	ha. 4.91.30
297	»	S. Caterina Consorzio Marziani	»	D. Ass. 17-11-1949	»	ha. 4.29.10
298	»	Consorzio S. Caterina Mingrino Milazzo e Terre libere Mingrino	»	D. Ass. 12- 6-1950	»	ha. 17.40.00
299	Villarosa	Giurfo Santalessi o Malfitano Sez. V e VI	»	D. M. 10- 3-1955	»	ha. 19.78.00
300	»	Giurfo Santalessi - Sez. IV	»	D. Ass. 15- 4-1961	»	ha. 1.27.00
301	»	Giurfo Santalessi Sez. II e III	»	D. Ass. 10- 3-1955	»	ha. 0.37.00
302	»	Gaspa La Torre	»	D. M. 4-12-1934	»	ha. 140.50.00
303	Enna	Salvatorello	»	D. Ass. 30-10-1956	- Anni 20	ha. 13.70.00
304	Assoro	Zimbalio Ogliastrello	»	D. M. 1- 6-1934	- Perpetua	ha. 372.87.00
305	»	Vodi Pianazzo Comune	»	D. M. 31-12-1941	»	ha. 45.57.00
306	Leonforte	Faccialavata Filippello due Signore	»	D. M. 14- 2-1946	»	ha. 0.35.20
307	Assoro	Giangagliano	»	D. M. 27- 4-1940	»	ha. 188.05.00
308	Leonforte	Gessi	Salgemma	D. M. 22-10-1942	»	ha. 1.58.00
309	Centuripe	Salina Vignale	»	D. M. 11- 8-1942	»	ha. 19.50.00
310	Piazza Armerina	Grottacalda Pietragrossa	Zolfo	D. M. 5- 6-1942	»	ha. 1255.00.00
311	Regalbuto	Turricchia Sciaguana	»	D. Ass. 22- 7-1947	»	ha. 231.45.00
312	Agira	Salacio-Lagnuso-Finocchio	»	D. M. 10-10-1946	»	ha. 138.32.34
313	»	S. Paolo	»	D. M. 13- 7-1946	»	ha. 6.32.99
314	Pietraperzia	Musalà	»	D. Ass. 22-12-1955	- Anni 20	ha. 146.00.00
315	Assoro	S. Agostino	»	D. M. 28-12-1939	- Perpetua	ha. 24.30.00
316	»	Bambinello	»	D. M. 26- 7-1940	»	ha. 18.75.00
317	Centuripe	Marmora S. Giovanni	»	D. M. 16-11-1934	»	ha. 16.00.00
318	Aidone	Pintura	»	D. M. 20- 9-1935	»	ha. 67.13.00
319	Enna	Salinella	»	D. M. 18- 2-1943	»	ha. 227.56.00
320	»	Giurfo Candrilli Marguglio	»	D. M. 17- 8-1937	»	ha. 14.34.00
321	»	Cannarella Piazza	»	D. Ass. 19-10-1948	»	ha. 27.46.00
322	Leonforte	Faccialavata Delfino	»	D. M. 17- 8-1942	»	ha. 5.34.00
323	»	Faccialavata Longo	»	D. M. 30- 9-1942	»	ha. 2.51.00
324	Leonforte e Assoro	Faccialavata Sutera	»	D. M. 17- 8-1942	»	ha. 13.33.00

PROVINCIA DI PALERMO

N ord.	Comune	Denominazione della miniera	Minerale	Data del decreto di concessione		Superficie (ettari)
325	Lercara Friddi	Colle Croce Sud	Zolfo	D. M. 14- 1-1930	- Anni 10 dal 1930	ha. 7.03.00
326	»	Bongiovanni Serio	»	D. M. 28- 5-1931	- Perpetua	ha. 6.15.60
327	»	Gaspare Rotolo	»	D. M. 20- 7-1931	»	ha. 0.48.80
328	»	Grande Rotolo	»	D. M. 20- 7-1931	»	ha. 0.62.05
329	»	Scianna	»	D. M. 20- 7-1931	»	ha. 4.39.70
330	»	Rotolo Croce	»	D. M. 20- 7-1931	»	ha. 0.56.90
331	»	Cangialosi	»	D. M. 12-10-1931	»	ha. 0.89.75
332	»	Salerno	»	D. M. 28- 5-1931	»	ha. 0.05.00

N. ord.	Comune	Denominazione della miniera	Minerale	Data del decreto di concessione		Superficie (ettari)
333	Lercara Friddi	Orlando Madore	Zolfo	D. M. 12-11-1931	- Perpetua	ha. 0.55.10
334	»	Garofalo	»	D. M. 12-11-1931	»	ha. 0.47.90
335	»	Orlando Croce	»	D. M. 12-11-1931	»	ha. 1.32.30
336	»	Salemi Moscato Orlando . . .	»	D. M. 12-11-1931	»	ha. 1.01.90
337	»	Piraino	»	D. M. 26- 1-1932	»	ha. 0.97.20
338	»	Mavaro	»	D. M. 30- 5-1932	»	ha. 1.66.60
339	»	Speranza	»	D. M. 20- 6-1932	»	ha. 0.13.42
340	»	Giardino	»	D. M. 26- 1-1932	»	ha. 0.32.60
341	»	Marinaro	»	D. M. 16- 6-1932	»	ha. 0.80.10
342	»	Dassalona	»	D. M. 16- 6-1932	»	ha. 0.29.32
343	»	Romano Croce	»	D. M. 16- 6-1932	»	ha. 6.95.50
344	»	Venezia	»	D. M. 16- 5-1932	»	ha. 6.75.10
345	»	Giordano Madone	»	D. M. 16- 6-1932	»	ha. 0.47.50
346	»	Beneficiale	»	D. M. 16- 6-1932	»	ha. 0.48.75
347	»	*La Vecchia*	»	D. M. 20- 6-1932	»	ha. 0.45.80
348	»	Tuzzolino Croce	»	D. M. 16- 6-1932	»	ha. 1.05.00
349	»	Anzalone	»	D. M. 30- 5-1932	»	ha. 0.47.65
350	»	Giordano Croce	»	D. M. 26- 1-1932	»	ha. 1.25.00
351	»	Piccolo Rotolo	»	D. M. 12- 1-1932	»	ha. 0.87.40
352	»	Jovino Bongiovanni	»	D. M. 23- 4-1932	»	ha. 0.63.75
353	»	Chiavitteri	»	D. M. 19-12-1932	»	ha. 0.97.05
354	»	Piccola Gonzales	»	D. M. 17- 5-1933	»	ha. 0.87.50
355	»	Grande Gonzales	»	D. M. 17- 5-1933	»	ha. 2.37.50
356	»	Fiorentino Friddi	»	D. M. 4-12-1934	»	ha. 0.19.45
357	»	Pecoraro	»	D. M. 4-12-1934	»	ha. 0.81.40
358	»	Palagonia	»	D. M. 4-12-1934	»	ha. 2.02.00
359	»	Sociale	»	D. M. 4-12-1934	»	ha. 2.06.50
360	»	Fetta Madore	»	D. M. 4-12-1934	»	ha. 2.37.50
361	»	Piccolo Sartorio	»	D. M. 5- 1-1935	»	ha. 3.80.10
362	»	Grande Sartorio	»	D. M. 15- 5-1935	»	ha. 6.69.60
363	Petralia Soprana	Salinella	Salgemma	D. M. 5- 6-1942	»	ha. 6.62.00
364	Lercara Friddi	Pirrello	Zolfo	D. M. 28- 5-1946	»	ha. 1.02.10
365	Alimena	Salina Grande	Salgemma	D. Ass. 10-10-1947	»	ha. 18.75.14
366	Sclafani	Sclafani Bagni	Acqua termale	D. Ass. 5-10-1951	»	ha. 6.04.00
367	Termini Imerese	Terme di Termini Imerese . .	Acqua minerale	D. M. 18- 2-1943	»	ha. 0.46.46
368	Lercara Friddi	Giordano Friddi	Zolfo	D. M. 24- 3-1936	»	ha. 1.49.00

PROVINCIA DI RAGUSA

N. ord.	Comune	Denominazione della miniera	Minerale	Data del decreto di concessione		Superficie (ettari)
369	Ragusa	Tabuna Aveline	Asfalto	D. M. 18- 5-1931	- Perpetua	ha. 34.29.00
370	»	Tabuna Limmer	»	D. M. 1-12-1941	- Anni 50	ha. 90.00.00
371	»	*Fossitella*	»	*D. M. 5- 6-1942*	»	*ha. 2.10.00*
372	»	Matarazzo	»	D. M. 5- 6-1942	»	ha. 9.25.00
373	»	Schembari	»	D. M. 5- 6-1942	»	ha. 2.75.00
374	»	Tabuna Cortolillo	»	D. M. 1-12-1941	»	ha. 57.20.00
375	»	Steppenosa	»	D. M. 15- 3-1931	- Perpetua	ha. 7.73.00
376	»	Tabuna	»	D. M. 9- 9-1930	»	ha. 90.15.00
377	»	Dirubato	»	D. M. 22- 4-1931	»	ha. 7.65.00
378	»	*Cortolillo*	»	*D. M. 22- 4-1931*	»	*ha. 15.75.00*
379	»	Petrulli Maftia	»	D. M. 28- 5-1931	»	ha. 3.65.06
380	»	Streppenosa Morales	»	D. M. 16- 6-1932	»	ha. 20.73.15
381	»	Rinazzo	»	D. M. 14- 4-1943	- Anni 50	ha. 3.38.05
382	»	Castelluccio Bocchieri	Marmo da cemento	D. M. 11- 9-1933	- Perpetua	ha. 18.05.00

N. ord.	Comune	Denominazione della miniera	Minerale	Data del decreto di concessione	Superficie (ettari)
383	Scicli	Scarfaletto	Calcare bituminoso	D. M. 24- 3-1936 - Perpetua	ha. 30.53.20
384	Ragusa	Castelluccio	»	D. M. 26- 8-1936 »	ha. 24.43.50
385	»	Petrulli e Pendente	»	D. M. 26- 8-1936 »	ha. 8.55.00
386	»	Tabuna Spiriti	Asfalto	D. M. 30- 9-1942 - Anni 50	ha. 5.57.00
		PROVINCIA DI TRAPANI			
387	Calatafimi e Castellammare del Golfo	Sorgente « Gorga »	Acque termominerali	D. Ass. 4- 2-1950 - Anni 50	ha. 30.70.00
388	Castellammare del Golfo	Bagni di Segesta	Sorgente acqua termominerale	D. M. 10- 9-1935 - Anni 60	ha. 0.11.00

Visto, *il Ministro per le finanze*: TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio: LAMI STARNUTI

L'Assessore alle finanze della Regione siciliana: SAMMARCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. **1714**.

Modifica dell'art. 4, lettera q), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491, riguardante le norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 635;

Visto l'art. 4, lettera *q*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 4, lettera *q*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491, riguardante norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, è modificato come appresso:

q) accerta annualmente, per ogni esercizio finanziario, le eccedenze attive della gestione assicurativa ai fini dell'art. 27, lettera *b*) della legge e ne dispone il versamento al Fondo autonomo di cui all'art. 25 della legge, affinchè il Fondo stesso se ne possa avvalere per le operazioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1965

SARAGAT

MORO — MATTARELLA — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. **409**.

Aumento del contingente tariffario di importazione di uve secche dalla Turchia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 ed agli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia;

Vista la Decisione del Consiglio di associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, relativa all'aumento del volume dei contingenti tariffari che gli Stati membri della Comunità devono aprire per le loro importazioni dalla Turchia, a mente degli articoli 2 e 4 Protocollo provvisorio annesso all'Accordo di Ankara;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, numero 723, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Articolo unico.

Il contingente globale annuo di uve secche delle voci di tariffa numeri 08.04-B-I-a e 08.04-B-II-a, provenienti dalla Turchia, ammesso al trattamento preferenziale previsto per le provenienze comunitarie a norma della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, è aumentato, con effetto dal 1° gennaio 1966, da tonnellate 7700 a tonnellate 8470.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1966, n. **410.**

Istituzione in Bogotà (Colombia) di una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata e soppressione del Consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 2ª categoria in Bogotà (Colombia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Bogotà (Colombia) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: i Dipartimenti di Antioquia, Boyacà, Caldas, Cundinamarca, Huila, Meta e Tolima; le Intendenze di Arauca e Caquetè; i Commissariati di Amazonas, Vaupès e Vichada.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1966

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1966, n. **411.**

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Melilla (Africa spagnola).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Melilla (Africa spagnola), alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Ceuta, è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1966

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1966, n. **412.**

Istituzione in Graz (Austria) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Klagenfurt.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Graz (Austria), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Klagenfurt, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Graz (Austria) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Klagenfurt.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1966

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. **413**.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1966, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (Primo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 18 febbraio 1966, n. 63;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1966, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 1851. — Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata	L.	200.000.000
Cap. n. 1926. — Restituzioni di diritti indebitamente riscossi	»	6.000.000.000
	L.	6.200.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 143. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1963, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pisa e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Pisa, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Rafanelli Salvi dott. Paolo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Simonelli avv. Gualberto, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Fiorelli dott. geom. Aldo, rappresentante del Genio civile;

Fortunati cav. dott. Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Paoletti dott. Renzo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bartoli Mida, Benvenuti Lorenzo, Zaccagnini Jacopo, Armani Rolando, Naletto Olindo, Scatena Mario, Della Rosa Virgilio, rappresentanti dei lavoratori;

Sanna dott. proc. Gianfranco, Gherardi dott. Nando, Baccili cav. Alberto, Barale geom. Enrico, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scarlatti Sergio rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: Bosco

(4781)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Visti i decreti ministeriali 24 giugno 1964 e 1° luglio 1964, relativi alla costituzione, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, del Comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui all'art. 41 della legge anzidetta;

Considerato che il dott. Italo Sfrecola, rappresentante del Ministero delle finanze in seno al citato Comi-

tato, è stato nominato consigliere della Corte dei conti e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione all'uopo fatta dal Ministero delle finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° maggio 1966 il dott. Livio De Paoli, ispettore generale del Ministero delle finanze, è chiamato a far parte del Comitato tecnico per gli idrocarburi, quale rappresentante del predetto Ministero, in sostituzione del dott. Italo Sfrecola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1966
Registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 202

(5100)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sulle sponde del lago Trasimeno in comune di Tuoro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 giugno 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sulle sponde del lago Trasimeno nel comune di Tuoro;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tuoro (Perugia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso panoramico di caratteristico aspetto, avente valore estetico e tradizionale, godibile, in molteplici vedute paesistiche, sia da chi percorre la strada statale 75-*bis* del Trasimeno, sia dalla ferrovia Terontola-Foligno e sia infine da chi attraversa per acqua il lago Trasimeno;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Tuoro (Perugia) costituita dai fogli catastali numeri 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Tuoro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 maggio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 27

Oggi 25 giugno 1965, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) comune di MAGIONE Vincolo panoramico.

2) comune di TUORO Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Il presidente, signora Alba Buitoni Gatteschi, propone ed illustra la necessità di tutelare panoramicamente e paesisticamente le zone costiere del lago Trasimeno e la zona del comune di Perugia denominata Santa Margherita.

(*Omissis*).

La Commissione prende in esame il problema della tutela del comprensorio formato dalle zone dei fogli catastali numeri 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 del comune di Tuoro, luoghi che offrono importanti e molteplici vedute panoramiche sia a chi percorre la strada statale n. 75-*bis* del Trasimeno, sia dalla ferrovia Terontola-Foligno, sia infine a chi traversa per acqua il lago Trasimeno.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia; considerato che l'insieme delle zone comprese nei fogli numeri 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 del comune di Tuoro, costituiscono un complesso di caratteristico aspetto di valore panoramico, estetico, tradizionale e paesistico, godibile dai punti di vista sopraindicati.

All'unanimità propone ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona del territorio del comune di Tuoro, compresa nei fogli numeri 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, sia sottoposta a vincolo panoramico, come limitato in rosso nella planimetria allegata.

(*Omissis*).

La seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: BUITONI GATTESCHI

Il segretario: D'ARIENZO

(5054)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tripi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Tripi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.191.584, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5129)

Autorizzazione al comune di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Villafranca Tirrena (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.128.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5130)

Autorizzazione al comune di Sinagra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Sinagra (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.082.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5131)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1966, il comune di Ragusa, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 562.590.000, superiore di L. 103.000.000 a quello indicato nel decreto ministeriale del 22 ottobre 1965, n. 1798, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 29 ottobre 1965.

L'Istituto mutuante è autorizzato ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5196)

Autorizzazione al comune di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Castel di Iudica (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.314.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5132)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Mascali (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.034.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5133)

Autorizzazione al comune di Antillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Antillo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.212.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5134)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Malfa (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.765.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5135)

Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Pettineo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.530.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5136)

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Cinisi (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5137)

Autorizzazione al comune di Bompensiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Bompensiere (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.731.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5140)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1966, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.041.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5138)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1966, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.067.816, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5139)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 20 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,24	624,25	624,29	624,28	624,20	624,30	624,26	624,15	624,20	624,25
$ Can.	579,60	579,60	580 —	579,65	579 —	579,79	579,75	579,60	579,55	579,50
Fr. Sv.	144,64	144,61	144,65	144,60	144,55	144,63	144,60	144,65	144,63	144,62
Kr. D.	90,34	90,32	90,30	90,29	90,30	90,33	90,30	90,35	90,33	90,32
Kr. N.	87,22	87,20	87,24	87,215	87,18	87,21	87,205	87,25	87,21	87,20
Kr. Sv.	121,02	120,96	120,95	121,015	121,05	121,02	120,075	121,05	121,02	121 —
Fol.	172,73	172,86	172,85	172,86	172,75	172,80	172,83	172,70	172,80	172,83
Fr. B.	12,54	12,532	12,5395	12,5350	12,53	12,53	12,5325	12,55	12,53	12,535
Franco francese	127,37	127,37	127,38	127,38	127,40	127,36	127,375	127,40	127,36	127,35
Lst.	1742,38	1741,30	1741,60	1741,30	1741,375	1742,25	1741,20	1742,35	1742,25	1741,50
Dm. occ.	155,88	155,92	155,95	155,965	155,85	155,88	155,93	155,85	155,88	155,94
Scell. Austr.	24,172	24,17	24,17	24,1775	24,15	24,17	24,135	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,725	21,725	21,75	21,72	21,78	21,72	21,7180	21,70	21,72	21,72
Peseta Sp.	10,411	10,41	10,41	10,4140	10,42	10,41	10,409	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 20 giugno 1966

Titolo	
Rendita 5 % 1935	106,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,50

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 giugno 1966

Valuta	
1 Dollaro USA	624,27
1 Dollaro canadese	579,70
1 Franco svizzero	144,60
1 Corona danese	90,295
1 Corona norvegese	87,21
1 Corona svedese	120,995
1 Fiorino olandese	172,845

Valuta	
1 Franco belga	12,534
1 Franco francese	127,377
1 Lira sterlina	1741,25
1 Marco germanico	155,947
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,719
1 Peseta Sp.	10,411

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1966, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 355, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 5 dicembre 1963 dall'avv. Manlio Arata nella sua qualità di curatore dell'eredità giacente di Tonolli Angelo, avverso il provvedimento di reiezione, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, della domanda di indennizzo per danni di guerra subiti in Albania, viene dichiarato inammissibile.

(4993)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1965 « Ripartizione degli utili della lotteria di Monza, svoltasi a Milano il 28 giugno 1964 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 4 aprile 1966, in luogo di: « 148. — Opera di assistenza ai poveri della casa di carità Santa *Lucia* De Marillac - Sessa Aurunca (Caserta) », leggasi: « 148. - Opera di assistenza ai poveri della casa di carità Santa *Luisa* De Marillac - Sessa Aurunca (Caserta) ».

(5141)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo classico statale « Carlo Alberto », di Novara, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Novara numero 51990/2 del 28 gennaio 1966, il preside del Liceo classico statale « Carlo Alberto », di Novara, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto è autorizzato ad accettare dal dott. Giuseppe Bonollo e professoressa Gina Bonollo la somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Dottoressa Giovanna Bonollo ».

(4987)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « G. B. Grassi », di Lecco (Como), ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Como n. 62581/II del 29 novembre 1965, il preside del Liceo scientifico statale « G. B. Grassi », di Lecco, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla signora Montagna Margherita la somma di L. 2.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Signora Clara Chelotti Montagna ».

(4988)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a duecentosettanta posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentosettanta posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finan-

ziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *B*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso, Direzione generale affari generali e personale - Uffficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel-

l'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato penale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella

di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciato dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti o detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irrepetibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 8) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 29, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quelle pratiche, si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due pratiche in base al programma indicato nell'allegato *A*.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale e quelle pratiche avranno luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e quelle pratiche saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove critte, quella orale e quelle pratiche, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Prova orale e pratiche

Alla prova orale ed a quelle pratiche del concorso indetto col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quelle pratiche i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e della media dei voti ottenuti in quelle pratiche.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 12.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1965
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 354

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due prove pratiche in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni sulla Costituzione italiana.
Storia d'Italia dal 1815 (elementi).
Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi).
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

Prove pratiche

Saggio di dattilografia.
Prova sull'uso delle macchine calcolatrici.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . (provincia di . .) il . . . e residente in . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso a duecentosettanta posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . ., lì . . . . 19 . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1965, registro 42 Finanze, foglio n. 354, non ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è stato indetto un concorso per esame e duecentosettanta posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288, recante provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e orfani dei caduti per causa di servizio;

Considerato che occorre integrare il bando del concorso di cui sopra, in conformità della norma sopraggiunta;

Decreta:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 3, n. 7, ultimo comma, del decreto ministeriale 28 ottobre 1965, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di età, è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove ed orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 ».

Art. 2.

Il disposto dell'art. 8, lettera *g*), ultimo comma, del predetto decreto ministeriale è sostituito come segue:

« Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori ».

Art. 3.

Il disposto dell'art. 8, lettera *l*), del decreto ministeriale citato nelle premesse è sostituito come segue:

« Le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 1° agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1966
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 287

(3762)

Concorso per esami a trentuno posti di operatore tecnico aggiunto delle Conservatorie dei registri immobiliari in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentuno posti di operatore tecnico aggiunto delle Conservatorie dei registri immobiliari in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessantà giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computata, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Modagiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici della Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in ap-

plicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *B*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizionhe nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego .

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne neve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato me-

dico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) cópia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, numero 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, numero 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, numero 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui, alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da lire 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, numero 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 25 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da lire 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da lire 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da lire 400, dell'autorità militare;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 8) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 29, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quelle pratiche, si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due pratiche in base al programma indicato nell'allegato *A*).

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di Finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale e quelle pratiche avranno luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e quelle pratiche saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, quella orale e quelle pratiche, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Prova orale e pratiche

Alla prova orale ed a quelle pratiche del concorso indetto col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quelle pratiche i candidati dovranno conseguire almeno la votazione dei sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e della media dei voti ottenuti in quelle pratiche.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 12.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1965
Registro n. 43 *Finanze, foglio n.* 289

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due prove pratiche in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni sulla Costituzione italiana.

Storia d'Italia dal 1815 (elementi).
Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi).
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

Prove pratiche

Saggio di dattilografia.
Prova sull'uso delle macchine calcolatrici.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle Finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a trentuno posti di operatore tecnico aggiunto delle Conservatorie dei registri immobiliari in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . . . li . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1965, registro n. 43 Finanze, foglio n. 289, non ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentuno posti di operatore tecnico aggiunto delle Conservatorie dei registri immobiliari in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288 recante provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Considerato che occorre integrare il bando del concorso di cui sopra, in conformità della norma sopraggiunta;

Decreta:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 3, n. 7), ultimo comma, del decreto ministeriale 30 ottobre 1965, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 ».

Art. 2.

Il disposto dell'art. 8, lettera *g*), ultimo comma, del predetto decreto ministeriale è sostituito come segue:

« Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori ».

Art. 3.

Il disposto dell'art. 8, lettera *l*), del decreto ministeriale citato nelle premesse è sostituito come segue:

« Le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1966
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 67

(3763)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri (Direzione generale personale ufficiali - Esercito).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli — integrato da due prove pratiche di direzione di banda — al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano muniti di diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del 31 dicembre 1966. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

c) siano riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale e raggiungano la statura minima di mt. 1,65 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che rivestissero uno dei seguenti gradi:

ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di polizia;

sottufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri o dell'Aeronautica militare;

maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito.

Art. 3.

Le domande di ammissione sottoscritte dal concorrente e redatte in carta legale, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Comando del Corpo o Ente dal quale dipendono se in servizio militare, ovvero al Comando del distretto militare nella cui circoscrizione risiedono, indirizzandole al Ministero difesa (Direzione generale personale ufficiali - Esercito).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

distretto o corpo di appartenenza;

documenti e titoli allegati alla domanda;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata al Ministero difesa - Direzione generale personale ufficiali (Esercito);

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero difesa - Direzione generale personale ufficiali (Esercito).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Entro lo stesso termine di giorni sessanta, i concorrenti dovranno presentare alle autorità di cui all'articolo precedente, il diploma di strumentazione per banda, in originale od in copia notarile, ovvero la copia fotografica debitamente autenticata, nonchè tutti quei documenti dagli stessi ritenuti utili per comprovare la cultura e perizia artistica.

Art. 5.

Alle visite mediche ed alle prove pratiche, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati per i quali ritenesse di non poter consentire la nomina a sottotenente maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri per difetto dei necessari requisiti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza, nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'Ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra, sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal didettore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello) eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra come ufficiale in servizio permanente effettivo quale sottotenente maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa (Direzione generale personale ufficiali - Esercito) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Il Ministero si riserva la facoltà, per i candidati che siano stati riconosciuti idonei in sede di visita medica o di appello, d'accertare la idoneità al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo a mezzo del Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati senza altro rinunciatari al concorso.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice che dovrà essere composta da:

un generale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri (presidente);

due insegnanti di Conservatorio statale (membri);

due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda (membri);

un funzionario di ruolo della carriera direttiva del Ministero difesa (Esercito), avente qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

La Commissione attribuirà a ciascun candidato un punto da uno a venti per il complesso dei titoli ed un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

Sarà giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un puteggio non inferiore a 32, purchè il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le due prove pratiche di direzione di banda dovranno far pervenire direttamente al Ministero difesa (Direzione generale personale ufficiali - Esercito) entro il quindicesimo giorno dalla data di tali prove i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di preferenza in graduatoria, a termini di quanto previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e verrà poi approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 12.

Il candidato che nella graduatoria di cui all'articolo precedente si classifichi al primo posto, verrà invitato dal Ministero difesa (Direzione generale personale ufficiali - Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data indicata dalla lettera di comunicazione, a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna della cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Se il candidato vincitore riveste la qualifica di ufficiale, di sottufficiale o di impiegato dello Stato sarà dispensato dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

Comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, il candidato risultato primo della graduatoria finale di merito sarà dichiarato vincitore e sarà nominato sottotenente maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo.

Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente conseguirà la nomina col grado e l'anzianità posseduti.

Art. 14.

Il maestro direttore di banda conseguirà ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente stabilita in anni 2, anni 6, anni 8 ed anni 8.

Art. 15.

L'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 30 marzo 1966

p. *Il Ministro*: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1966
Registro n. 23 *difesa-Esercito, foglio n.* 45

(4251)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di L'Aquila

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 novembre 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di L'Aquila;

Visto il decreto ministeriale in data 13 maggio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 6 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di L'Aquila, nell'ordine appresso indicato:

1.	Bonasia dott. Michele	punti	86,54	su 132
2.	Graziani dott. Marcello	»	83,02	»
3.	Colotta Francesco	»	82,16	»
4.	Pelosi dott. Luigi	»	75,68	»
5.	Eydoux dott. Ermanno	»	72,83	»
6.	Samperi dott. Salvatore	»	72,15	»
7.	Amadasi dott. Enzo	»	72,03	»
8.	Camassa Gino	»	68,02	»
9.	Riolfatti dott. Tullio	»	66,78	»
10.	Vietto dott. Giovanni	»	66,22	»
11.	Zito dott. Francesco	»	66,20	»
12.	Caruso dott. Antonio	»	63,08	»
13.	Liberotti dott. Giacomo	»	62,58	»
14.	Di Pietrantonio Saverio	»	62,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1966

p. *Il Ministro*: GASPERI

(4949)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « G. EASTMAN »

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di ragioneria del personale impiegatizio dell'Istituto Eastman.

In relazione al bando di concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova, indetto dall'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman » e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 20 dicembre 1965, si rende noto che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso la sede dell'Istituto, viale Regina Elena, n. 287-*b*, nei giorni 5 e 6 luglio 1966 alle ore 8,30.

(5180)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1966, n. 7.

Istituzione e ordinamento dell'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 13 *del* 3 *giugno* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita l'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

L'Azienda, avente sede in Udine, ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, salvo per quanto sia diversamente disposto dalla presente legge.

Essa è alle dipendenze dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, ferma rimanendo la vigilanza di competenza dell'Assessorato delle finanze.

Art. 3.

All'Azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

a) gestire il patrimonio forestale della Regione, migliorandolo ed ampliandolo;

b) favorire le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia nelle zone boschive;

c) gestire le pertinenze idrauliche in concessione;

d) gestire altri beni che eventualmente ad essa vengano affidati.

L'Azienda potrà assumere l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano per scopo l'incremento della silvicoltura.

Art. 4.

Il patrimonio, dato in gestione all'Azienda, è costituito da:

a) foreste, terreni, fabbricati e impianti, esistenti nel territorio regionale e già compresi nel patrimonio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

b) foreste e terreni, di cui all'art. 106 del regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267, esistenti nel territorio regionale, anche se non erano compresi nel patrimonio di detta Azienda di Stato;

c) eventuali fondi pubblici, depositati al conto corrente della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e provenienti dalla gestione dei beni di cui alla lettera *a*);

d) numerario depositato a detto conto corrente, proveniente dalla gestione dei beni di cui alla lettera *a*);

e) crediti, redditi ed interessi maturati e maturandi di qualsiasi natura, appartenenti alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla data di applicazione della presente legge, e provenienti dalla gestione dei beni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*);

f) beni mobili esistenti presso le singole foreste, nei compendi e nei fabbricati demaniali;

g) altri beni che eventualmente siano affidati in gestione all'Azienda medesima.

Art. 5.

I boschi ed i terreni che vengono a formare il patrimonio forestale della Regione o che comunque siano affidati alla gestione dell'Azienda devono essere coltivati ed utilizzati secondo un regolare piano economico.

Art. 6.

Sono organi dell'Azienda:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il direttore.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana che lo presiede;

b) dal direttore dell'Azienda;

c) da tre funzionari dell'Amministrazione regionale, di cui uno designato dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste e alla economia montana, uno dall'Assessore alle finanze e uno dall'Assessore ai lavori pubblici;

d) da un funzionario dell'Ufficio legislativo e legale della Regione;

e) da tre cittadini, scelti dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, tra coloro che abbiano dato prova di alta capacità amministrativa tecnica e che non siano proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti di ditte o società che abbiano rapporti di affari con l'Azienda.

I consiglieri, di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) durano in carica quattro anni e possono essre riconfermati.

Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dei servizi forestali della Regione, designato dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana.

Art. 8.

Presidente dell'Azienda è l'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana; ed, in tale veste, egli ha l'alta direzione, la responsabilità e la rappresentanza giuridica dell'Azienda medesima.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spetta:

a) deliberare su tutti gli affari che gli sono attribuiti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, nonchè da altre leggi e regolamenti in materia forestale;

b) deliberare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;

c) riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, alla Giunta regionale sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso, e proporre il programma d'azione e l'attività da svolgere nell'esercizio seguente.

Art. 10.

Il direttore dei servizi forestali dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana è direttore della Azienda. In tale qualità, egli:

a) dirige i servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda, attuando gli scopi della medesima, in conformità delle disposizioni legislative e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente;

b) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate.

Art. 11.

L'esercizio finanziario della Azienda coincide con quello della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il bilancio annuale di previsione e quello consuntivo devono essere sottoposti, unitamente alle prescritte relazioni, all'approvazione del Consiglio regionale in allegato al bilancio della Regione stessa.

Il consuntivo finanziario sarà annualmente corredato da un conto patrimoniale.

Art. 12.

A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:

a) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il demanio forestale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) le indennità che la Regione dovrebbe corrispondere per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati;

c) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati al conto corrente dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali presso la Cassa depositi e prestiti, nell'interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia;

d) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati al conto corrente fruttifero dell'Azienda presso il Tesoriere della Regione Friuli-Venezia Giulia;

e) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;

f) il ricavato da alienazioni di terreni del demanio forestale regionale, di cui al successivo art. 14, e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda;

g) i contributi dello Stato, della Regione o di altri enti

Tutte le spese riguardanti le gestioni affidate alla Azienda faranno carico al bilancio dell'Azienda medesima, la quale è tenuta a rimborsare alla Regione l'importo delle retribuzioni e degli assegni del personale regionale che sarà addetto ai suoi servizi.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, il servizio di cassa dell'Azienda stessa sarà provvisoriamente assicurato dall'Istituto di credito, cui è affidato il servizio di tesoreria della Regione, mediante l'apertura di un conto corrente fruttifero, al quale affluiranno tutte le entrate e sul quale graveranno tutte le spese dell'Azienda.

Art. 13.

Per l'acquisto di nuovi terreni e foreste, per le trasformazioni fondiarie e per altre opere straordinarie, l'Azienda potrà ricorrere — per anticipazioni e mutui — oltre che agli Istituti di cui all'art. 125 del regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni e ad istituti, società finanziarie o fondi di rotazione, debitamente abilitati a operare nei settori dell'agricoltura e delle foreste, che dovessero sorgere nella Regione.

Le relative autorizzazioni verranno concesse, caso per caso, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti l'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana e lo Assessore alle finanze.

I boschi e terreni, che vengono comunque acquistati dalla Azienda, entrano a far parte del patrimonio indisponibile della Regione.

Art. 14.

E' data facoltà all'Azienda di promuovere l'alienazione di beni del demanio forestale regionale, che, per loro natura, ubicazione o limitata estensione, non corrispondano ai fini di cui all'art. 3 od a quelli di pubblica utilità o non siano suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie.

E' pure data facoltà all'Azienda di promuovere l'alienazione di piccoli appezzamenti delle foreste regionali, la cui cessione sia riconosciuta necessaria per soddisfare esigenze di abitazione o di industria, sempre che l'alienazione non rechi pregiudizio a dette foreste.

Le alienazioni debbono essere autorizzate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Il ricavato dalle alienazioni sarà reimpiegato nell'acquisto di altri terreni, da destinare ai fini della presente legge.

Art. 15.

L'eventuale reddito netto della gestione dell'Azienda accertato in base al conto consultivo di ciascun anno, sarà per quattro quinti impiegato nell'ampliamento del patrimonio boschivo della Regione, mentre per un quinto andrà in aumento del fondo di riserva.

Tali proporzioni potranno essere modificate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla agricoltura, alle foreste e all'economia montana, di concerto con l'Assessore alle finanze.

Art. 16.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, l'Azienda provvederà al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e di ordine, con il personale statale, già appartenente alle amministrazioni delle foreste demaniali, gestite dall'Azienda di Stato, e posto a disposizione della Regione, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, potrà provvedersi, salvo quanto stabilito dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, alla integrazione e alla sostituzione del personale indicato nel precedente comma con altro personale regionale, già in servizio o da assumersi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ad una aliquota non superiore a sette unità, complessivamente, nelle carriere esecutiva ed ausiliaria, e non superiore a tre unità nella carriera di concetto.

Con successiva legge regionale sarà determinata la dotazione organica del personale e saranno stabilite le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale medesimo.

Le funzioni contabili centrali dell'Azienda sono di competenza della ragioneria regionale.

Art. 17.

L'Azienda può avvalersi dell'opera dell'economato della Regione.

Art. 18.

La delegazione della Corte dei conti, di cui all'art. 58 dello Statuto regionale, vigila sulla riscossione delle entrate ed esegue il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda.

Art. 19.

Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato, conservano vigore in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge e sino a che non si sarà diversamente provveduto dalla Regione.

Art. 20.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, di concerto con l'Assessore alle finanze, delibererà il regolamento per il funzionamento della Azienda stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 maggio 1966

BERZANTI

(5001)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.